DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 3-bis

Titoli obbligazionari degli enti locali

All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: "E' fatto divieto di accedere alla Cassa e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-444-1995/art-3-bis-titoli-obbligazionari-degli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it